

**DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1982, n. 829 (GU n. 314 del 15/11/1982)  
INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE  
DA CALAMITÀ NATURALI O EVENTI ECCEZIONALI.**

**Preambolo**

*IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA*

*VISTI GLI ARTICOLI 77 E 87 DELLA COSTITUZIONE;*

*VISTA LA LEGGE 3 APRILE 1980, N. 115 ;*

*VISTO IL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1980, N. 776 , CONVERTITO, CON  
MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 874;*

*VISTO IL DECRETO-LEGGE 2 APRILE 1982, N. 129 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  
NELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 303;*

*VISTO IL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 1982, N. 428 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,  
NELLA LEGGE 12 AGOSTO 1982, N. 547;*

*CONSIDERATA LA STRAORDINARIA NECESSITÀ ED URGENZA DI DISPORRE INTERVENTI  
IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI DELL'UMBRIA COLPITE DAGLI EVENTI SISMICI DEL 17  
OTTOBRE 1982 E SUCCESSIVI;*

*CONSIDERATA ALTRESÌ LA NECESSITÀ DI DOTARE IL MINISTRO PER IL  
COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI ADEGUATI STRUMENTI PER  
ASSICURARE INTERVENTI TEMPESTIVI IN CASO DI CALAMITÀ NATURALI E DI EVENTI  
ECCEZIONALI;*

*VISTA LA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, ADOTTATA NELLA RIUNIONE  
DELL'11 NOVEMBRE 1982;*

*SULLA PROPOSTA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;*

*EMANA*

*IL SEGUENTE DECRETO:*

**ART. 1.**

PER PROVVEDERE ALLE ESIGENZE CONNESSE AGLI INTERVENTI DI PRIMO SOCCORSO ALLE POPOLAZIONI ED A QUELLI NECESSARI PER LA RIATTAZIONE DEGLI IMMOBILI DANNEGGIATI DAGLI EVENTI SISMICI CHE HANNO COLPITO NEI GIORNI 17 OTTOBRE 1982 E SUCCESSIVI ALCUNI COMUNI DELLA REGIONE UMBRIA, IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE È AUTORIZZATO AD UTILIZZARE, CON LE MODALITÀ DEL DECRETO-LEGGE 10 LUGLIO 1982, N. 428 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 12 AGOSTO 1982, N. 547, LE DISPONIBILITÀ DEL \_FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE\_ DI CUI ALL'ARTICOLO 2 DEL MEDESIMO DECRETO-LEGGE.

CON LE DISPONIBILITÀ DEL PREDETTO FONDO, COME INTEGRATO AI SENSI DEL SUCCESSIVO ARTICOLO 2 , IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, OLTRE ALLE ATTIVITÀ PREVISTE NEL DECRETO-LEGGE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA, D'INTESA CON LE REGIONI INTERESSATE, PROVVEDE, ANCHE IN DEROGA ALLE VIGENTI DISPOSIZIONI, IVI COMPRESSE QUELLE DI CONTABILITÀ GENERALE DELLO STATO, AGLI INTERVENTI PER FAR FRONTE ALLE EMERGENZE ED ALLA RIATTAZIONE DEGLI IMMOBILI E DELLE OPERE DANNEGGIATE DA CALAMITÀ NATURALI O EVENTI ECCEZIONALI, IVI COMPRESI GLI INTERVENTI DI CUI AL DECRETO-LEGGE 2 APRILE 1982, N. 129 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 303.

## **ART. 2.**

AI FINI DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO AL FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE AFFLUISCONO I RESIDUI DELLE ASSEGNAZIONI DEL FONDO DI CUI ALL' ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1980, N. 776 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 874, NONCHÉ LE ASSEGNAZIONI DI CUI ALL' ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 2 APRILE 1982, N. 129 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 29 MAGGIO 1982, N. 303.

## **ART. 3.**

PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PRESENTE DECRETO È AUTORIZZATO IL COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DI PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO, NEI LIMITI DI QUARANTA UNITÀ DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI, DIRETTIVE, DI CONCETTO ED ESECUTIVE, PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A DISPOSIZIONE DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

## **ART. 4.**

LE SOMME PRELEVATE DAL FONDO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 1 SONO REINTEGRATE DAL MINISTERO DEL TESORO PER CIASCUNO DEGLI ANNI SUCCESSIVI AL 1983 CON APPOSITA NORMA DA INSERIRE NELLA LEGGE DI BILANCIO, SU RENDICONTO PRESENTATO DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ENTRO IL 31 AGOSTO DI CIASCUN ANNO.

## **ART. 5.**

CON DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DA EMANARSI SU PROPOSTA DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE, SENTITA LA REGIONE INTERESSATA, ENTRO TRENTA GIORNI DALLA DATA DI ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE DECRETO, SONO INDIVIDUATI I COMUNI DELLA REGIONE UMBRIA NEI QUALI DEVONO EFFETTUARSI GLI INTERVENTI DI CUI AL PRIMO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO 1 .

AGLI INTERVENTI DIRETTI ALLA DEFINITIVA RICOSTRUZIONE ED ALLO SVILUPPO DEI COMUNI INDIVIDUATI AI SENSI DEL PRECEDENTE COMMA SI PROVVEDE CON I PRINCIPI ED I CRITERI DI CUI ALLA LEGGE 3 APRILE 1980, N. 115 . A TAL FINE SI APPLICANO, OVE COMPATIBILI, LE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA MEDESIMA LEGGE.

## **ART. 6.**

IL PRESENTE DECRETO ENTRA IN VIGORE IL GIORNO SUCCESSIVO A QUELLO DELLA SUA PUBBLICAZIONE NELLA GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA E SARÀ PRESENTATO ALLE CAMERE PER LA CONVERSIONE IN LEGGE.

IL PRESENTE DECRETO, MUNITO DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLO E DI FARLO OSSERVARE.

DATO A ROMA, ADDÌ 12 NOVEMBRE 1982  
PERTINI  
SPADOLINI  
VISTO, IL GUARDASIGILLI: DARIDA  
REGISTRATO ALLA CORTE DEI CONTI, ADDÌ 15 NOVEMBRE 1982  
ATTI DI GOVERNO, REGISTRO N. 43, FOGLIO N. 30

---

**LEGGE 23 DICEMBRE 1982, n. 938 (GU n. 356 del 29/12/1982)  
CONVERSIONE IN LEGGE, CON MODIFICAZIONI, DEL DECRETO-  
LEGGE 12 NOVEMBRE 1982, N. 829 , CONCERNENTE INTERVENTI  
URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA  
CALAMITÀ NATURALI O EVENTI ECCEZIONALI.**

**Preambolo**

*LA CAMERA DEI DEPUTATI ED IL SENATO DELLA REPUBBLICA HANNO APPROVATO;  
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA  
PROMULGA  
LA SEGUENTE LEGGE:*

**ARTICOLO UNICO**

È CONVERTITO IN LEGGE IL DECRETO-LEGGE 12 NOVEMBRE 1982, N. 829 ,  
CONCERNENTE INTERVENTI URGENTI IN FAVORE DELLE POPOLAZIONI COLPITE DA  
CALAMITÀ NATURALI O EVENTI ECCEZIONALI, CON LE SEGUENTI MODIFICAZIONI:

ALL'ARTICOLO 1, AL SECONDO COMMA, LE PAROLE: \_DI INTESA CON LE REGIONI  
INTERESSATE\_ SONO SOSTITuite CON LE ALTRE: \_SENTITO IL PARERE DELLE  
REGIONI INTERESSATE, CHE VA ESPRESSO ENTRO UN TERMINE COMPATIBILE CON  
LE NECESSITÀ DELL'EMERGENZA\_;

ALL'ARTICOLO 2:

SONO SOPPRESSE LE SEGUENTI PAROLE: \_I RESIDUI DELLE ASSEGNAZIONI DEL  
FONDO DI CUI ALL' ARTICOLO 2 DEL DECRETO-LEGGE 26 NOVEMBRE 1980, N. 776 ,  
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, NELLA LEGGE 22 DICEMBRE 1980, N. 874,  
NONCHÉ\_;

È AGGIUNTO IL SEGUENTE COMMA:

\_AL FONDO PER LA PROTEZIONE CIVILE VIENE ALTRESÌ ASSEGNATA LA SOMMA  
DI LIRE 80 MILIARDI\_;

L'ARTICOLO 3 È SOSTITUITO CON IL SEGUENTE:

\_PER GLI ADEMPIMENTI DI CUI AL PRESENTE DECRETO È AUTORIZZATO L'IMPIEGO DI PERSONALE CIVILE E MILITARE DELLO STATO, NEI LIMITI DI QUARANTA UNITÀ, DELLE QUALIFICHE DIRIGENZIALI, DIRETTIVE, DI CONCETTO ED ESECUTIVE, PRESSO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI A DISPOSIZIONE DEL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE.

IL PERSONALE CIVILE È COLLOCATO FUORI RUOLO, IL PERSONALE MILITARE CON GRADO DI GENERALE O COLONNELLO E GRADI CORRISPONDENTI NON È COMPUTATO NEI CONTINGENTI MASSIMI DI CUI ALL'ARTICOLO 3 DELLA LEGGE 10 DICEMBRE 1973, N. 804, E QUELLO DI GRADO INFERIORE A COLONNELLO, IVI COMPRESI I SOTTUFFICIALI, È COLLOCATO IN SOPRANNUMERO NELL'ORGANICO DEL RISPETTIVO RUOLO E GRADO\_;

L'ARTICOLO 4 È SOSTITUITO CON IL SEGUENTE:

\_LE SOMME PRELEVATE DAL FONDO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO 1 SONO REINTEGRATE DAL MINISTERO DEL TESORO NELL'AMBITO DEGLI ESERCIZI 1983 E 1984, CON APPOSITE NORME DA INSERIRE NELLA LEGGE DI BILANCIO, SULLA BASE DI RENDICONTI PRESENTATI DAL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE ENTRO L'ANNO 1984\_;

DOPO L'ARTICOLO 5 È AGGIUNTO IL SEGUENTE:

\_ART. 5-BIS. - ALL'ONERE DI LIRE 80 MILIARDI PREVISTO AL SECONDO COMMA DEL PRECEDENTE ARTICOLO 2 SI PROVVEDE MEDIANTE CORRISPONDENTE RIDUZIONE DEL CAPITOLO 9001 DELLO STATO DI PREVISIONE DEL MINISTERO DEL TESORO PER L'ANNO 1983, ALL'UOPO PARZIALMENTE UTILIZZANDO, QUANTO A LIRE 75 MILIARDI, LO ACCANTONAMENTO DI CUI ALLA VOCE \_INTERVENTI IN FAVORE DEL SETTORE DELLA GRANDE VIABILITÀ\_ E QUANTO A LIRE 5 MILIARDI QUELLO DI CUI ALLA VOCE \_RAZIONALIZZAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA\_.

IL MINISTRO DEL TESORO È AUTORIZZATO AD APPORTARE, CON PROPRI DECRETI, LE OCCORRENTI VARIAZIONI DI BILANCIO\_.

LA PRESENTE LEGGE, MUNITA DEL SIGILLO DELLO STATO, SARÀ INSERTA NELLA RACCOLTA UFFICIALE DELLE LEGGI E DEI DECRETI DELLA REPUBBLICA ITALIANA. È FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

DATA A ROMA, ADDÌ 23 DICEMBRE 1982  
PERTINI  
FANFANI - GORIA - BODRATO  
VISTO, IL GUARDASIGILLI: DARIDA